



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 19.07.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del sig. IACO' Rosolino, in qualità di Direttore di Gara incaricato per la "Poule Finale Campionati Italiani per categoria" svoltasi presso il Palavela di Torino svoltasi dal 22 giugno al 03 luglio 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti dell'intera manifestazione, riferiva di un fatto che vedeva come protagonista il giocatore DERNI Stefano e richiedeva un provvedimento disciplinare dopo aver riportato un episodio che aveva come protagonista il predetto giocatore riferiva: "*[omissis] in direzione di gara [omissis] si presentava l'atleta Dorni che con voce e tono molto marcati inveiva dicendo "non è possibile venire a giocare in queste condizioni c'è un caldo insopportabile, è uno schifo ripetuto vari volte ed in modo esagitato, così mentre si allontanava e continuava a replicare [omissis] dietro di noi il direttore tecnico Raffaele Di Gennaro sentivano il Dorni mentre si allontanava che continuava a ripetere "è uno schifo, fate schifo".*

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deprecabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nei confronti della Federazione Biliardo e dell’immotivata intensità dell’atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “Poule Finale Campionati Italiani per categoria” svoltasi presso il Palavela di Torino svoltasi dal 22 giugno al 03 luglio 2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un giocatore



nei confronti della Federazione Biliardo che ha organizzato una manifestazione di carattere nazionale.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore DERNI Stefano, a margine della competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti nei confronti della Federazione Biliardo.

La FIBiS ha organizzato una manifestazione in una cornice di pubblico e di riscontro mediatico senza precedenti; il comportamento del giocatore DERNI Stefano, inoltre, nelle modalità con cui si è verificato non può farsi rientrare nella mera critica, ma ha il tono del dileggio e dell'offesa nei confronti della FIBiS e di tutti coloro che con estremo sforzo hanno organizzato la predetta manifestazione

Inoltre al termine della partita il predetto non dimostrava alcun pentimento sui fatti posti in essere.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. DERNI Stefano nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. DERNI Stefano ha contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva [omissis]”*.

**P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., DERNI Stefano da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici);



Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato DERNI Stefano ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 04 agosto 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, positioned over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'.